

Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 6

«Eradicazione della brucellosi bufalina in Campania»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ART. 1

1. Al fine di consentire l'eradicazione della brucellosi bufalina, la Giunta regionale eroga alle Aziende Sanitarie Locali un contributo integrativo, destinato agli operatori veterinari liberi professionisti, di millecento lire per ogni capo saggiato, di settemilacinquanta lire per ogni accesso in allevamento con capi da uno a cinque e di quattromilanovecento lire per ogni accesso in allevamento con capi da uno a venti.

2. Per l'eradicazione di cui al 1 comma, la Giunta regionale eroga altresì alle aziende Sanitarie Locali, per ogni capo abbattuto per causa della brucellosi bufalina, un contributo integrativo di 451milalire per manza, di 522milalire per bufala inferiore a otto anni e di 428milalire per bufala superiore a otto anni, mentre nel caso di distruzione della carcassa di bufala il contributo integrativo e' di 785milalire.

3. I contributi sono erogati alle AA.SS.LL. sulla base della comunicazione, inviata dalle stesse all'Assessorato regionale alla Sanità, Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, dei totali dei capi saggiati e degli accessi effettuati ai sensi del 1 comma, nonché della specifica attestazione che gli allevatori hanno diritto all'indennità' di abbattimento da parte dello Stato.

ART. 2

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi iscritti al Capitolo 7628 della spesa 1999 denominato <<Contributi integrativi alle AA.SS.LL. per i veterinari operatori della brucellosi bufalina e gli allevatori per i capi abbattuti>>.

2. Per gli anni successivi si farà fronte con il corrispondente capitolo di bilancio.

ART. 3

1. La presente Legge e' dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 5 agosto 1999.

Losco